

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3131} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 luglio 1974 (Stampato n. 1570)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Norme per il conferimento della carica
di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 luglio 1974*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri od incarico equipollente, da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito

il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

ART. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.